



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO I - VOLONTARIATO E RISORSE DEL SERVIZIO NAZIONALE  
SERVIZIO VOLONTARIATO

*Prot. N.º* .....

*Richiesta al Foglio del* .....

*N.º* .....

*Roma,* .....

- Alla Commissione di Protezione Civile  
cspc@pec.provincia.tn.it
- al Comitato Nazionale di Protezione Civile  
cnvpc@pec.it
- all' Associazione Nazionale Comuni Italiani  
anci@pec.anci.it
- e p.c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione generale del Terzo Settore e della  
responsabilità sociale delle imprese  
dgterzosettore@pec.lavoro.gov.it

**OGGETTO:** Direttiva recante l'“*Approvazione di uno schema-tipo contenente gli elementi fondamentali dell'atto costitutivo per l'istituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile*” (G.U. Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2023).

In data 3 marzo 2023, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53, è stata pubblicata la Direttiva recante l'“*Approvazione di uno schema-tipo contenente gli elementi fondamentali dell'atto costitutivo per l'istituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile*” in attuazione dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. 1/2018 ed in relazione alla riforma del Terzo Settore D.lgs. 3 luglio 2017, n.117.

Come noto, i Gruppi Comunali del Volontariato di Protezione Civile (GCVPC), previsti dalla previgente normativa, dal 2018 con il Codice di Protezione Civile hanno trovato definizione della propria natura giuridica, qualificati come “*enti del terzo settore in forma specifica*”.

Con il medesimo Codice, si è inteso proporre un indirizzo unitario per la costituzione degli stessi, mediante l'adozione di una specifica Direttiva recante lo schema tipo di regolamento.

Al fine di predisporre gli atti per la definizione della citata Direttiva, è stato istituito un apposito Gruppo di Lavoro, costituito con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, rep. n. 4210 dell'11 dicembre 2020, al quale hanno preso parte rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, del Comitato Nazionale del volontariato di protezione civile e dall'Associazione Nazionale Comuni italiani.

Il documento è stato successivamente condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Comitato Nazionale del volontariato di protezione civile, nonché sottoposto in sede tecnica alla Commissione di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome ai fini dell'esame e dell'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, fino alla firma del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con la presente si intende fornire alcuni indirizzi in merito all'applicazione della Direttiva stessa.

In premessa, giova sottolineare la peculiarità del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC) rispetto alle organizzazioni di volontariato, considerato che esso si contraddistingue per la scissione tra l'aspetto gestionale e quello funzionale, essendo il primo rimesso all'ente pubblico che lo costituisce, il secondo alla componente volontaria, anche per mezzo della figura del coordinatore operativo, rappresentante dei volontari del Gruppo, e delle altre figure e strutture operative previste, anche in via eventuale.

Il GCVPC è, infatti, costituito dal Comune che ne cura la gestione amministrativa e contabile, tuttavia, per espressa deroga contenuta all'articolo 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore, rientra tra gli enti del terzo settore quale soggetto operante nel settore della protezione civile.

La diversità di funzioni tra il GCVPC e l'ente che lo costituisce permette al dipendente comunale di essere anche associato del GCVPC, superando il limite di incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente presso cui il volontario svolge la propria attività lavorativa previsto dall'articolo 17 comma 5 del Codice del Terzo Settore.

Non appare, infatti, ravvisabile una situazione di incompatibilità quando l'ente datore di lavoro e l'ente che si avvale dell'operato del volontario risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati (nota Ministero del Lavoro n. 34/4011 del 10 marzo 2022).

Per la costituzione del GCVPC, la Direttiva propone nell'allegato A un modello di schema tipo di regolamento contenente esclusivamente gli elementi fondamentali necessari per l'adozione di uno statuto adeguato al fine dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

In ogni caso, sarà possibile integrare lo schema tipo con ulteriori elementi accessori coerenti con il disposto normativo o anche rinviare ad un successivo atto la specifica e dettagliata disciplina in merito alle modalità di organizzazione e alle specifiche attività in maniera aderente ai principi di differenziazione e adeguatezza, allo scopo di definire specifiche soluzioni che diano conto della finalità precipua delle Direttive previste dall'art. 15 del Codice della protezione civile, che sono volte ad assicurare *"sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile"*, valorizzando, ove

necessario e nei termini consentiti, il portato esperienziale accumulato nella concreta vita dei singoli e diversi GCVPC sul territorio.

Alla stessa stregua, in conformità alla Direttiva e alle disposizioni regionali vigenti, è prevista la possibilità di costituire anche gruppi intercomunali o provinciali.

In merito al rapporto fra il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito con il Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117 del 2017, e l'Elenco Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, si precisa quanto segue.

Il Gruppo Comunale:

1. quale ente del terzo settore in forma specifica deve iscriversi nel RUNTS nella sezione "g) – *altri enti del terzo settore*";
2. per operare nel settore della protezione civile deve iscriversi nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile tenuto dalle Regioni e Province Autonome.

Inoltre, riguardo all'iscrizione nel RUNTS bisogna distinguere:

- a) i GCVPC già esistenti ed iscritti nell'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile, i quali sono stati iscritti nel RUNTS a seguito della migrazione dai preesistenti registri del volontariato di cui alla legge n. 266/1991, ai sensi della nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono tenuti a verificare ed eventualmente ad adeguare il proprio regolamento a quanto previsto nella Direttiva, nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta direttiva, vale a dire entro il 31 agosto 2023, a pena di cancellazione dal registro unico;
- b) i GCVPC di nuova costituzione, i quali, previa iscrizione all'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, si iscrivono al RUNTS presentando già al momento dell'iscrizione il regolamento conforme a quanto previsto nella Direttiva.

L'intervento di adeguamento di cui alla lettera a) è riferito agli elementi sostanziali contenuti nello schema tipo e, se del caso, è rivolto al loro recepimento. Ove si riscontri che, seppure sotto forme diverse, i contenuti dei regolamenti in essere sono coerenti con i contenuti sostanziali della Direttiva, potrà darsene atto in apposita comunicazione.

La Direttiva prevede una clausola di salvaguardia per le Province autonome di Trento e Bolzano per le quali restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti, dalle relative norme di attuazione e leggi regionali/provinciali in materia, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della direttiva.

Parimenti, per i Gruppi comunali di protezione civile e per le Aggregazioni Intercomunali di Protezione civile, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede all'attuazione dei principi

contenuti nella presente direttiva con proprio atto in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Inoltre, per i Corpi e per le Unioni distrettuali dei Vigili del fuoco Volontari delle province autonome di Trento e Bolzano continuano ad applicarsi gli statuti, approvati ai sensi delle disposizioni provinciali e regionali in materia, nei rapporti con i rispettivi Comuni. L'iscrizione dei medesimi Corpi ed Unioni distrettuali nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile consente l'iscrizione, quali organizzazioni di volontariato (OdV), nel registro unico nazionale del terzo settore, senza necessità di adeguare i propri statuti secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Al fine di condividere i contenuti della presente, si invitano i soggetti in indirizzo a darne la massima diffusione alle Regioni e Province Autonome, ai Comuni, agli enti territoriali interessati, nonché alle associazioni di volontariato territoriali e nazionali, evidenziando e richiamando, in particolare, l'esigenza del rispetto del termine di 180 giorni, in scadenza il prossimo 31 agosto 2023.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Fabrizio Curcio



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Sisto Russo

